

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4408 del 25/09/2019
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Cento (FE) - codice pratica FEPPA0933
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4531 del 25/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

PREMESSO che con determinazione n. 3604 in data 15.03.2006, è stata rilasciata all'impresa individuale Centro Verde di Balboni dr. Ivano - C.F. BLBVNI53P15C469B la concessione preferenziale per il prelievo di acque sotterranee ad uso irriguo cod. SISTEB FEPPA0933 nel comune di Cento (FE);

PRESO ATTO della domanda PG.2006.1075734 del 21.dic. 2006 con la quale la Ditta Centro Verde Centro Verde di Balboni dr. Ivano - C.F. BLBVNI53P15C469B ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale FEPPA0933 da esercitarsi secondo le seguenti modalità:

- mediante pozzo avente profondità di m 105;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,67;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.240 ;

PRESO INOLTRE ATTO della domanda PG.2016.6915401 del 28.04.2016 con la quale è stato richiesto il cambio di titolarità in favore della Ditta Centro Verde Soc. Agricola SS C.F. 01762540381 e l’aumento del volume prelevabile sino a 10.000 mc/a per la derivazione il rinnovo della concessione preferenziale FEPPA0933;

DATO ATTO CHE in base alla documentazione agli atti delle seguenti modalità di esercizio della derivazione:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di m 105 con tubazione in PVC avente diametro 120 mm
- ubicazione del prelievo nel Comune di Cento (Fe) su terreno censito al fg. n. 52, mapp. n. 345; coordinate UTM RER x: 679029,23 ; y: 954903,26;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,67;
- aumento del prelievo sino a 10.000 mc/a;
- localizzazione filtri: tra i 95 e 105 m di profondità dal piano campagna;
- periodo di prelievo: intero anno solare

CONSIDERATO:

che quanto richiesto con domanda PG.2016.6915401 del 28.04.2016 si configura quale variante sostanziale alla concessione ai sensi dell’art. 31, R.R. 41/2001 e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. n. 166 del 29.05.2019, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- che la ditta Richiedente ha ricevuto l'assenso dai proprietari del terreno su cui è realizzato il pozzo per l'utilizzo del medesimo come da documentazione acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.87677 del 04.06.2019;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Ferrara, con nota acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.101008 del 26.06.2019, ha fornito il proprio parere ai sensi dell'art. 12 del RR. 41/2001, evidenziando non sussistono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
- Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota acquisita agli atti con num prot. PG.2019.126177 del 09.08.2019 ha comunicato:
 - che la fornitura d'acqua è subordinata alla disponibilità idrica, allo stato della manutenzione delle reti di distribuzione e all'economicità di gestione
 - che durante la stagione irrigua la rete può essere svasata al fine di garantire la prioritaria funzione scolante in caso di condizioni meteo avverse,

- durante i rimanenti periodi il canale è normalmente mantenute in condizioni di asciutta;

ACCERTATO CHE

- l'impresa individuale Centro Verde di Balboni dr. Ivano - C.F. BLBVNI53P15C469B, concessionario originale, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.01.2009;
 - la Ditta richiedente Centro Verde Soc. Agricola SS C.F. 01762540381 ha ricevuto l'assenso dal proprietario del terreno su cui è realizzato il pozzo per l'utilizzo del medesimo come da documentazione acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.87677 del 04.06.2019;
 - la Ditta richiedente Centro Verde Soc. Agricola SS C.F. 01762540381 ha dichiarato come da documentazione acquisita agli atti num. Prot. num. Prot. PG.2019.87677 del 04.06.2019, che il prelievo idrico presunto è pari a 10.000 mc/a;
 - la ditta richiedente ha versato le spese istruttorie;
 - la ditta richiedente ha saldato quanto ancora dovuto per l'uso pregresso della risorsa idrica ai sensi del R.D. 1775/1933 come da attestazione di avvenuto pagamento acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.146478 del 24.09.2019;
 - la ditta richiedente ha saldato il pagamento di quanto dovuto per l'annualità in corso pari a 40,88 € come da attestazione di avvenuto pagamento acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.146478 del 24.09.2019;
 - la ditta richiedente ha versato in data la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale 2019 come da attestazione di avvenuto pagamento acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.146478 del 24.09.2019;
- RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica FEPPA0933;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Centro Verde Soc. Agricola SS C.F. 01762540381 il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica FEPPA0933, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente, avente profondità di m 105;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cento (FE) su terreno censito al fg. n. 52, mapp. n. 345; coordinate UTM RER x: 679029,23; y: 954903,26;
 - destinazione della risorsa ad uso Irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,67;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.000
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24.09.2019
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 40,88 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il/la Responsabile del procedimento è l'ing. Paola Magri;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

La Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Ing. Paola Magri

ORIGINALE FIRMATO DIGITALME

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Centro Verde Soc. Agricola SS C.F. 01762540381 (codice pratica FEPPA0933).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 105 con tubazione in PVC avente diametro 120 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di hp 3, dotato di parete filtrante alla profondità compresa presumibilmente tra m 95 e m 105 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cento (Fe) su terreno censito al fg. n. 52, mapp. n. 345; coordinate UTM RER x: 679029,23 ; y: 954903,26.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1.67 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10.000
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nell'intero arco dell'anno .
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0620ER-DQ2-TPAPCS - Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente della SAC di ARPAE competente territorialmente, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31

dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia

provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del

canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Altre prescrizioni - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificassero i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici; in tal caso il Concessionario è tenuto allo svolgimento di tali attività.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva

2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.